SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 dicembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 20 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2009. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali precompilati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2009.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2009 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Ministero degli affari esteri:

Ministero dell'interno:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Leopardi Da Rosa Janaina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive interazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206/2007, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Leopardi Da Rosa Janaina, nata a Florianopoli (Brasile) il 15 aprile 1975, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale brasiliano di psicologa ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologa;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Titulo de Psicologo» presso la «Universidade Federal de Santa Catarina» il 4 ottobre 2003;

Considerato che la richiedente è stata iscritta presso il «Conselho Regional de Psicologia Santa Catarina 12 Regiao» dal 19 marzo 2004;

Visto le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2008;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli psicologi e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Leopardi Da Rosa Janaina, nata a Florianopoli (Brasile) il 15 aprile 1975, cittadina italo-brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi, sez. A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

08A09527

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti i propri decreti datati 3 settembre 2007 e 14 novembre 2008, con i quali si riconosceva il titolo professionale, conseguito dalla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che nei decreti sopra citati sono stati riscontrati alcuni errori materiali;

Ritenuto pertanto che detti decreti siano sostituiti integralmente dal seguente provvedimento;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministerìale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto le-

gislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di pracownika socjalnego, conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licencjat in scienze politiche presso l'«Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego», in data 26 gennaio 2006;

Considerato che l'istante è in possesso dell'abilitazione alla professione di assistente sociale in base alla normativa polacca D.L. del lavoro sociale del 12 marzo 2004, art. 116, p. 1 al n. 298 che autorizza all'esercizio della professione, rilasciata dal «Ministerstwo pracy polityki spolecznej» come attestato in data 31 luglio 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 maggio 2007;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di assistente sociale sez. B in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia (orale): 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Skarzynska Justina Aleksandra, nata a Varsavia (Polonia) il 27 aprile 1980, cittadina polacca, è riconosciuto il titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale (scritta e orale), oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulla seguente materia: 1) teoria e metodi del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante un tirocinio di 6 mesi da effettuarsi in una struttura pubblica.

Art. 4.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 3 settembre 2007.

Roma, 1° dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sez. B.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

08A09526

DECRETO 1° dicembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Di Giorgi Antonio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Di Giorgi Antonio, nato a Santa Fè Bogotà (Colombia) il 16 gennaio 1968, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniero quimico, conseguito nel novembre 1991 presso la «Universidad Nacional de Colombia» ai fini dell'accesso all'albo degli

ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Ritenuto pertanto che — ai sensi dell'art. 13, comma 1, della direttiva 2005/36/CE — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di ingeniero quimico in Colombia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 22 giugno 2007, 11 gennaio 2008 e 19 settembre 2008;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Rilevato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Di Giorgi Antonio, nato a Santa Fè Bogotà (Colombia) il 16 gennaio 1968, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) impianti industriali, 2) impianti termoidraulici, 3) tecnologia meccanica, 4) costruzione di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 1º dicembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

08A09525

MINISTERO DELLA DIFESA

DETERMINAZIONE 3 dicembre 2008.

Accertamenti sanitari nei confronti del personale militare e civile in servizio all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ MILITARE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie»;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, ed approvazione dei modelli di verbale utilizzabili, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento dei lavori»;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004 «Con decreto del Ministero della difesa, non avente natura regolamentare, potranno essere apportate modifiche alle suddette tabelle, sulla base delle esigenze ordinative individuate dalle competenti autorità delle Forze armate»;

Vista la nota prot. n. UGSAN/1154/U1.1.785 datata 14 aprile 2008 dell'Ufficio centrale della sanità militare dello Stato maggiore difesa;

Considerata la subentrata necessità di dover disciplinare le visite mediche collegiali per il personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero;

Determina:

Art. 1.

Nei confronti del personale militare e civile del Ministero della difesa in servizio all'estero gli accertamenti sanitari di cui al regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 sono effettuati, per quanto di rispettiva competenza, dalla:

commissione medica ospedaliera interforze del Dipartimento militare di medicina legale di Roma;

commissione medica di 2ª istanza di Roma.

Art. 2.

Le commissioni mediche di cui all'art. 1, individuate quali organi medico legali nazionali di riferimento per il personale in argomento, potranno avvalersi, laddove ritenuto necessario e per i casi complessi, anche di accertamenti diagnostico-strumentali, laboratoristici e specialistici presso le strutture sanitarie del Policlinico militare di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2008

Il direttore generale: MARTINES

08A09519

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 ottobre 2008.

Specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare l'art. 63, che prevede, tra l'altro, procedimenti semplificati per il pagamento delle ritenute fiscali;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e in particolare gli articoli 494 e seguenti, in materia di ritenute dirette sulle spese dello Stato, nonché gli articoli 585 e seguenti, che regolano il funzionamento delle contabilità speciali aperte presso le Tesorerie statali;

Visti gli articoli 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che regolano le aperture di credito e le contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali, quali strumenti per mettere a disposizione dei funzionari delegati le risorse loro assegnate;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 17 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, emanate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007 recante «Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerata la necessità di integrare quanto disposto con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007, prevedendo specifiche modalità di versamento ai comuni delle somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF da parte dei soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato e dei funzionari delegati statali che operano tramite aperture di credito;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative per l'effettuazione del versamento in acconto e a saldo dell'addizionale comunale all'IRPEF direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, da parte:

a) dei titolari di contabilità speciali aperte presso le tesorerie statali ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

b) dei funzionari delegati titolari di aperture di credito ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Art. 2.

Modalità di versamento da parte dei titolari di contabilità speciali

1. I soggetti titolari di contabilità speciali presso le tesorerie statali, di cui all'art. 1, lettera *a)*, trasmettono, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1 dell'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi telematici ricevuti ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione».

3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia addebita le contabilità speciali intestate ai soggetti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 per le somme indicate nel flusso ed effettua l'accredito sulla contabilità speciale 1777 per l'importo complessivo. I prelevamenti sulla contabilità speciale sono effettuati mediante registrazioni nelle evidenze informatiche senza emissione di titoli di spesa. La richiesta di pagamento di cui al comma 1, inoltrata all'Agenzia delle entrate, costituisce titolo giustificativo

dell'imputazione del pagamento alla contabilità speciale e della conseguente rendicontazione.

4. Nell'ipotesi di incapienza delle predette contabilità speciali, le tesorerie sono autorizzate a scritturare l'intero importo al conto sospeso collettivi, dandone avviso al titolare della contabilità speciale, per la tempestiva regolarizzazione del pagamento da effettuare con l'emissione di appositi titoli di spesa a sistemazione.

5. Nelle more della realizzazione delle procedure necessarie per l'addebito in via telematica delle contabilità intestate ai soggetti di cui all'art. 1, lettera *a)*, la Banca d'Italia scrittura l'importo di cui al comma 3 al conto sospeso collettivi. I titolari delle contabilità speciali, contestualmente all'invio all'Agenzia delle entrate del flusso telematico di cui al comma 1, trasmettono alla tesoreria competente i titoli per la regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso.

6. I titolari delle contabilità speciali sono responsabili della tempestiva regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso, ai sensi dei commi 4 e 5.

Art. 3.

Modalità di versamento da parte dei funzionari delegati titolari di aperture di credito

1. I funzionari delegati, di cui all'art. 1, lettera *b)*, trasmettono, con le stesse modalità previste dall'art. 2, comma 1, per i titolari di contabilità speciali, un flusso telematico all'Agenzia delle entrate con la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF.

2. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, effettua le verifiche di cui all'art. 2, comma 2, ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777 denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione».

3. Nella data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma 2, la Banca d'Italia accredita alla contabilità speciale 1777 l'importo complessivo indicato nel flusso, contabilizzandolo al conto sospeso collettivi. Contestualmente alla trasmissione del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, di cui al comma 1, i funzionari delegati inviano, con separato elenco, gli ordinativi per la regolarizzazione dei pagamenti scritturati in conto sospeso alle tesorerie presso le quali sono localizzati gli ordini di accreditamento. L'importo totale dei titoli emessi per il ripianamento deve coincidere, per ogni elenco, con l'importo complessivo della disposizione di pagamento di cui al comma 1.

4. I funzionari delegati sono responsabili della tempestiva regolarizzazione dei pagamenti contabilizzati in conto sospeso, ai sensi del comma 3.

Art. 4.

Ripartizione e accreditamento delle somme a favore dei comuni

1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777 tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso dai soggetti indicati all'art. 1.

2. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, con le modalità previste dall'art. 11 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 ottobre 2007.

Art. 5.

Disposizioni di attuazione

1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che potrà prevedere, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, una iniziale fase di sperimentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 184

08A09540

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 dicembre 2008.

Criteri e modalità per il riparto tra i Comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2008, concernente criteri e modalità del rimborso ai comuni della minore imposta ICI da abitazione principale;

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che demanda alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali di stabilire criteri e modalità per il riparto tra i comuni dell'importo di 260 milioni di euro a titolo di regolazione contabile pregressa e prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per provvedere all'erogazione delle somme;

Vista la delibera di approvazione dei criteri e delle modalità per il riparto delle somme e la presa d'atto del resoconto del Tavolo di lavoro istituito per il relativo monitoraggio, rese dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ulteriore dotazione di € 260 milioni, unitamente alle risorse già stanziate per il rimborso della minore imposta ICI da abitazione principale, sarà ripartita con i criteri e le modalità di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 23 agosto 2008.

2. Le percentuali di riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, del richiamato decreto 23 agosto 2008, sono rideterminate, per l'anno 2008, come segue:

a) meno 3 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -2;

b) meno 1,8 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a -1;

c) meno 0,6 per cento, nel caso di punteggio complessivo pari a zero.

Art. 2.

1. Per gli altri aspetti applicativi, si fa rinvio a quanto condiviso ed approvato in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 3 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2008

Il Ministro: MARONI

08A09533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2008.

Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008 relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli e in particolare l'art. 102, relativo alla concessione di aiuti per la distribuzione di prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, contenente le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto concerne la concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Visto il regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 della Consiglio, del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il regolamento (CE) n. 1469/1995 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione «garanzia»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Vista la legge n. 441 del 22 dicembre 2001, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006, contenente norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione dell'11 dicembre 2000, relativo alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;

Considerata la necessità di adeguare le disposizioni nazionali all'intervenuta normativa comunitaria;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE) n. 657 della Commissione, del 10 luglio 2008 in seguito denominato «regolamento».

Art. 2.

1. I controlli sull'aiuto concesso ai sensi del «regolamento» per la cessione di latte e di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole, sono esercitati dall'organismo pagatore, riconosciuto competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, dal regolamento (CE) n. 885/2006 e sulla base delle disposizioni di cui al successivo art. 3.

2. I provvedimenti relativi ai riconoscimenti di cui all'art. 6 del «regolamento» nonché quelli relativi alle sospensioni e alle revoche di cui all'art. 10 del «regolamento», sono emessi dall'organismo pagatore competente per territorio.

3. Possono essere riconosciuti i richiedenti di cui all'art. 6, paragrafo 2, lettere *a), b), c)* e *d)* del «regolamento».

4. L'AGEA, in qualità organismo di coordinamento, definisce le modalità di applicazione dei precedenti commi 1 e 2.

Art. 3.

1. L'espletamento dei controlli concerne i seguenti aspetti:

la verifica delle fatture di consegna dei prodotti e del rispetto dei quantitativi massimi sovvenzionati. Tali verifiche sono completate da ispezioni materiali in loco per verificare l'incidenza dell'aiuto sul prezzo pagato dai beneficiari e il rispetto dei prezzi massimi, la pertinente contabilità ivi compresa la documentazione finanziaria costituita dalle fatture di acquisto e di vendita e degli estratti bancari, il corretto utilizzo dei prodotti sovvenzionati, il prezzo pagato al fornitore, le quantità distribuite e l'eligibilità dei prodotti;

la verifica della presenza del manifesto previsto all'art. 16 del «regolamento».

Art. 4.

1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità delle somme indebitamente percepite, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 1 e all'AGEA - area coordinamento.

2. L'organismo pagatore competente procede al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento (CEE) n. 1469/1995.

Art. 5.

1. I controlli sul rispetto dei requisiti sanitari prescritti all'art. 3, paragrafo 4 del «regolamento», si intendono acquisiti con la verifica della marchiatura di identificazione dei prodotti stessi.

2. Gli eventuali prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 273/2008 e secondo le modalità definite ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.

Art. 6.

1. Le categorie di prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 657 del 10 luglio 2008 per le quali è concesso l'aiuto, la definizione dei prodotti, i prezzi massimi applicabili, gli importi degli aiuti espressi in euro ed i quantitativi massimi giornalieri sono quelli riportati di seguito:

CATEGORIA I

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
a) Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml.........	257,50	1,45	18,15
b) Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto superiore a 200 ml..	257,50	1,20	18,15
Latte trattato termicamente, al cacao, addizionato di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007 contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele, in confezioni di contenuto netto uguale o inferiore a 200 ml	257,50	1,70	18,15
c) Yogurt addizionato o meno di succo di frutta o aromatizzato, contenente almeno il 90% in peso di latte trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, lettere b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele..........................	257,50	3,50	18,15

CATEGORIA II

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Yogurt, anche aromatizzato, addizionato di frutta, contenente almeno l'80% di latte trattato termicamente conforme, per quanto riguarda il tenore di materia grassa, alle prescrizioni dell'allegato XIII, punto III, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (CE) n. 1234/2007 e contenente al massimo il 7% di zucchero aggiunto o miele o zucchero e miele.........	286,11	3,52	16,34

CATEGORIA III

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggi freschi e formaggi fusi anche aromatizzati, contenenti almeno il 90% in peso di formaggio	85,83	7,65	54,45

CATEGORIA IV

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Formaggio "Grana Padano "	28,64	8,90	163.14
Formaggio "Parmigiano Reggiano"	28,64	11,60	163,14

CATEGORIA V

	Quantità massima (gr)	Prezzo massimo (€/kg)	Importo dell'aiuto (€/100 kg)
Altri formaggi, diversi dai formaggi della categoria III e IV, anche aromatizzati, contenenti almeno il 90% in peso di formaggio	33,66	8,05	138,85

Art. 7.

Il decreto ministeriale 7 aprile 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 2006 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 98

08A09425

DECRETO 27 novembre 2008.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, all'emissione di ordinanze - ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il comma 1047 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che «le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto n. 2141 del 6 agosto 1998, con il quale il Ministro per le politiche agricole ha stabilito che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzione relative agli illeciti previsti dalle norme nel medesimo decreto indicate spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari);

Visti gli atti ed i provvedimenti con i quali l'Ispettorato è stato volta per volta individuato quale autorità competente ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni amministrative commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola;

Visti i decreti con i quali, nel corso degli anni, l'Ispettore generale capo *pro-tempore* ha provveduto a delegare i direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nelle materie di competenza, con i criteri ed entro i limiti volta per volta indicati nei decreti medesimi;

Visto il decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale l'Ispettore generale capo *pro-tempore*, ravvisata la necessità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria attribuita all'Ispettorato, ha delegato i direttori degli Uffici periferici all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza — entro i limiti e con i criteri già in precedenza stabiliti — limitatamente alle contestazioni redatte e pervenute entro la data del 31 gennaio 2005, fino alla completa definizione dei relativi procedimenti sanzionatori;

Rilevato che la revoca della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni precedentemente concessa ai direttori degli Uffici periferici, unitamente all'attribuzione di nuove competenze sanzionatorie intervenuta dopo il completamento della fase di accentramento, ha di fatto comportato un notevole incremento del numero dei procedimenti amministrativi sanzionatori assegnati all'unico ufficio dell'Amministrazione centrale incaricato di procedere alla definizione dei medesimi con l'emissione del provvedimento finale;

Rilevato, altresì, che l'aumento degli adempimenti procedurali connesso all'accentramento della potestà sanzionatoria — unito alla necessità di dover comunque far sempre fronte agli impegni normalmente scaturenti

dall'espletamento dell'attività istituzionale in materia, soprattutto nella fase post-sanzionatoria ed in relazione ai procedimenti scaturenti dall'effettuazione di sequestri — ha prodotto un rallentamento delle procedure dirette alla definizione dei procedimenti sanzionatori, incidendo sui tempi medi di emissione dei provvedimenti finali;

Ritenuto che, al fine di dare massima efficacia ed efficienza all'azione sanzionatoria, sia opportuno assicurare maggiore celerità nell'emissione dei provvedimenti che definiscono i procedimenti sanzionatori di competenza;

Ritenuto che la realizzazione del citato obiettivo possa essere ottenuta mediante una adeguata suddivisione, tra gli Uffici dell'Ispettorato, della potestà di definire i procedimenti amministrativi sanzionatori nelle materie di competenza, attribuendo ai direttori degli Uffici periferici — in base a criteri di valore e limiti di territorialità all'uopo determinati — la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni commesse nei settori merceologici di competenza;

Considerata, peraltro, l'esistenza di produzioni agroalimentari che, per tipologia e caratteristiche legate, in particolare, ai processi produttivi adottati ed al sistema di riconoscimento previsto dalle norme vigenti, oltre che per la rinomanza acquisita a livello internazionale,

sono adatte a qualificare in modo determinante il sistema economico del Paese ed il made in Italy agroalimentare;

coinvolgono spesso interessi che travalicano i confini dello Stato;

Ritenuto che sia opportuno escludere dalla delega ai direttori degli uffici periferici i procedimenti sanzionatori riguardanti le produzioni agroalimentari in parola, risultando in tali casi preminente l'interesse ad una trattazione unitaria, a livello di Amministrazione centrale, delle problematiche relative a tali produzioni, tenuto anche conto del coinvolgimento nel sistema degli organi della Comunità Europea e della rilevanza che assumono le relazioni tra questi ultimi e lo Stato italiano nella fase di riconoscimento di dette produzioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari sono delegati ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni per le quali la potestà sanzionatoria è attribuita all'Ispettorato medesimo, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale di competenza — quale risultante dall'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto — qualora l'importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 50.000,00.

2. Se per le violazioni contestate risulta prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, ovvero una sanzione di importo proporzionale, la competenza ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento è attribuita ai Direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato allorché la sanzione nell'importo massimo edittale previsto, ovvero la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo in concreto effettuato, non sia superiore ad € 50.000,00.

3. Resta riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 1, allorché l'importo delle stesse sia superiore ad € 50.000,00.

Art. 2.

1. È riservata alla competenza del direttore della Direzione generale del controllo della qualità e dei sistemi di qualità l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di prodotti a denominazione d'origine registrata (D.O.P. ed I.G.P.), ai sensi del decreto legislativo n. 297/2004 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le violazioni in materia di denominazione d'origine dei vini, ai sensi della legge n. 164/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La presente delega si intende conferita — nelle materie, con i criteri ed entro i limiti sopra indicati — per tutte le contestazioni nelle materie di competenza dell'Ispettorato redatte a decorrere dal giorno 1º gennaio 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:

Ufficio periferico di Torino: Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

Ufficio periferico di Milano: Regione Lombardia;

Ufficio periferico di Conegliano Veneto: Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Ufficio periferico di Bologna: Regione Emilia-Romagna;

Ufficio periferico di Firenze: Regione Toscana;

Ufficio periferico di Ancona: Regioni Marche ed Umbria;

Ufficio periferico di Roma: Regioni Lazio ed Abruzzo;

Ufficio periferico di Napoli: Regioni Campania, Molise e Basilicata;

Ufficio periferico di Bari: Regione Puglia;

Ufficio periferico di Cosenza: Regione Calabria;

Ufficio periferico di Palermo: Regione Sicilia;

Ufficio periferico di Cagliari: Regione Sardegna.

08A09523

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, al sig. Todosin Emil Virgil, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Todosin Emil Virgil, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma de Absolvire a Scolii de Maistri» che attribuisce il titolo di capo officina - specialità di elettricista di centrali e stazioni elettriche-conseguito presso il «Liceul Industrial n. 2» di Deva (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in imprese del settore abilitate per la lettera richiesta;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 20 ottobre 2008, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale pluriennale maturata come lavoratore, idoneo e attinente all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti elettrici, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Todosin Emil Virgil, cittadino rumeno, nato a Runcsor (Romania) il 17 marzo 1957, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Romania in imprese del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A09506

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Celere Impresa Trasporti e Spedizioni - Soc. coop. in liquidazione», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2008, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Celere Impresa Trasporti e Spedizioni - Soc. coop. in liquidazione», con sede in Reggio Emilia (codice fiscale 00151170347) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Rovatti, nato a Reggio Emilia il 29 agosto 1961, ivi domiciliato in via Lombardia n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09514

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Privatassistenza Società Cooperativa Sociale», in Asti, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2008, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 aprile 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Privatassistenza Società Cooperativa Sociale», con sede in Asti (codice fiscale 01229490055), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Pierantonio Stefano Boffa, nato a Torino il 24 dicembre 1962, ivi domiciliato, Corso Re Umberto n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09515

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Casainsieme Prima - Società cooperativa in liquidazione siglabile Casainsieme Prima - Soc. Coop. in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1° luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Casainsieme Prima - Società cooperativa in liquidazione siglabile Casainsieme Prima - Soc. Coop. in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 03772990010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Federico Moine, nato a Torino il 4 luglio 1964 domiciliato in Rivoli (Torino), corso Francia n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commisario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al componente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09516

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Lavorazione Legno Bovalino piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», in Bovalino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2008, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 1º luglio 2008 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Lavorazione Legno Bovalino piccola società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione», con sede in Bovalino (Reggio Calabria), (codice fiscale 00938320801), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Nicola Maione, nato a Lamezia Terme il 9 dicembre 1971, ivi domiciliato in via G. Carducci n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09517

DECRETO 12 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Bergamasca Piccoli Frutti Soc. Coop. a resp. lim.», in Palazzago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2008, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza 24 agosto del Tribunale di Bergamo depositata in cancelleria in data 25 febbraio 2008 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Bergamasca Piccoli Frutti Soc. Coop. a resp. lim.», con sede in Palazzago (Bergamo), (codice fiscale 01310130164), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 276 e il dott. Vincenzo Cassaneti, nato a Brindisi il 23 gennaio 1965, con studio in Milano, via Tunisia n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09518

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Asse Enokou cooperativa sociale a r.l. – soc. coop. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del legale rappresentante datata 1º aprile 2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Asse Enokou cooperativa sociale a r.l. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Verona (codice fiscale 02443130238) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il rag. Bruno Restelli, nato a Parma il 9 luglio 1952, ivi domiciliato in via Rapallo n. 2/D, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09521

DECRETO 18 novembre 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della «Croce d'Oro - cooperativa sociale a r.l. onlus», in Verbania, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza del 25 luglio 2008 del Tribunale di Verbania, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Croce d'Oro - Cooperativa sociale a r.l. onlus», con sede in Verbania, (codice fiscale 01674550031) è posta posta in 1iquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c. e la dott.ssa Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975, ivi residente, Via Righi n. 16/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 novembre 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A09522

DECRETO 26 novembre 2008.

Integrazioni e modifiche al decreto 27 febbraio 2008, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2008.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave; e in particolare il titolo VIII - Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1979, recante norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, modificato con decreti ministeriali 21 febbraio 1996 e 23 giugno 1997;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, e in particolare l'art. 32, comma 1 ai sensi del quale l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive avviene a seguito del versamento di un canone annuo;

Visto il decreto direttoriale 27 febbraio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2008, recante approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2008 (di seguito: decreto direttoriale 27 febbraio 2008) e successive integrazioni e modifiche;

Viste le istanze della società D.E.C. - Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l. intese ad ottenere il riconoscimento di idoneità all'impiego nelle attività estrattive di 48 prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1 (che dispongono tutti del marchio CE), da impiegare nelle operazioni di messa in produzione di pozzi petroliferi in Italia, prodotti dalla società DYNAenergetics Gmbh di Troisdorf, Germania;

Visto che la società D.E.C. ha trasmesso, per detti prodotti, la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prove da parte degli organismi notificati francese INERIS e tedesco BAM all'atto dell'esame CE del tipo previsto dalla direttiva comunitaria 93/15/CEE;

Visto il versamento di 2.400,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società D.E.C. alla Tesoreria provinciale dello Stato di Ascoli Piceno in data 22 luglio 2008 per l'iscrizione all'elenco degli esplosivi riconosciuti idonei per l'impiego nelle attività estrattive per l'anno 2008 dei prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1;

Vista l'istanza della società Monetti S.r.l. con la quale chiede di reinserire nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive il prodotto con il codice MAP 3A 0059 denominato «Miccia PL5», prodotto dalla società Martins & Martins Lda di Torres Novas, Portogallo;

Visto il versamento di 50,00 euro sul capitolo 3592, art. 17, del bilancio di entrata del Ministero dello sviluppo economico, effettuato dalla società Monetti alla Tesoreria provinciale dello Stato di Grosseto in data 3 ottobre 2008 per l'iscrizione all'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego estrattivo per l'anno 2008 del suddetto prodotto;

Ritenuta opportuna l'emanazione di un provvedimento che integri e modifichi il decreto direttoriale 27 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Prodotti intestati alla D.E.C. - Dionisi Esplosivi Comunanza S.r.l.

1. I prodotti esplodenti di cui alla seguente tabella 1, fabbricati dalla società DYNAenergetics Gmbh di Troisdorf Germania (codice società: DNG) ed intestati alla società D.E.C. S.r.l. (cui è assegnato il codice società: DEC), sono riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

2. I prodotti esplodenti di cui al comma 1 sono iscritti nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive nelle sezioni e con i codici del Ministero dello sviluppo economico (MAP) indicati nella seguente tabella:

Tabella 1

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
DYNAWELL 22.7g BH Steel RDX	1Aa 4363	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 22.7g BH Steel HMX	1Aa 4364	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 22.7g BH Steel HNS	1Aa 4365	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 22.7g BH Zinc RDX	1Aa 4366	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 22.7g BH Zinc HMX	1Aa 4367	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 9g Puncher TTG Strip St RDX	1Aa 4368	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 9g Puncher TTG Strip St HMX	1Aa 4369	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 9g Puncher TTG Strip Zn RDX	1Aa 4370	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 9g Puncher TTG Strip Zn HMX	1Aa 4371	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 61g BH Steel RDX	1Aa 4372	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 61g BH Steel HMX	1Aa 4373	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 61g BH Steel HNS	1Aa 4374	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 61g BH Zinc RDX	1Aa 4375	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 61g BH Zinc HMX	1Aa 4376	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 32g DP2 Steel RDX	1Aa 4377	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 32g DP2 Steel HMX	1Aa 4378	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 32g DP2 Steel HNS	1Aa 4379	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 32g DP2 Zinc RDX	1Aa 4380	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 32g DP2 Zinc HMX	1Aa 4381	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 39g DP St RDX	1Aa 4382	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 39g DP St HMX	1Aa 4383	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 39g DP St HNS	1Aa 4384	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 39g DP Zn RDX	1Aa 4385	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 39g DP Zn HMX	1Aa 4386	DNG (import. DEC)
LRI 39g SDP RDX Steel	1Aa 4387	DNG (import. DEC)
LRI 39g SDP HMX Steel	1Aa 4388	DNG (import. DEC)
LRI 39g SDP HNS Steel	1Aa 4389	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 6.5g DP Steel RDX	1Aa 4390	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 6.5g DP Steel HMX	1Aa 4391	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 6.5g DP Steel HNS	1Aa 4392	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 6.5g DP Zinc RDX	1Aa 4393	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 6.5g DP Zinc HMX	1Aa 4394	DNG (import. DEC)

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
AECO 6.5g DP Steel RDX	1Aa 4395	DNG (import. DEC)
AECO 6.5g DP Steel HMX	1Aa 4396	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 15g DP St RDX	1Aa 4397	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 15g DP St HMX	1Aa 4398	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 15g DP St HNS	1Aa 4399	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 15g DP Zn RDX	1Aa 4400	DNG (import. DEC)
DYNAWELL 15g DP Zn HMX	1Aa 4401	DNG (import. DEC)
Bi directional booster Z 908	2C 0053	DNG (import. DEC)
Bi directional booster Z 909	2C 0054	DNG (import. DEC)
HNS Percussion Initiator	2C 0055	DNG (import. DEC)
HEXACORD PT 150	2F 2050	DNG (import. DEC)
OCTOCORD PT 165	2F 2051	DNG (import. DEC)
HNS CORD PT 250	2F 2052	DNG (import. DEC)
HEXACORD T 150	2F 2053	DNG (import. DEC)
OCTOCORD PT 185	2F 2054	DNG (import. DEC)
OCTOCORD T 190	2F 2055	DNG (import. DEC)

Art. 2.

Prodotto intestato alla Monetti S.r.l.

1. La miccia a lenta combustione denominata «Miccia PL5», fabbricata dalla società Martins & Martins Lda di Torres Novas, Portogallo (cui è riassegnato il codice società: MMP) ed intestata alla società Monetti S.r.l. (codice società: MON), è reinserita nell'elenco dei prodotti esplodenti riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive con il codice MAP «3A 0059» già assegnato:

Tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Produttore/Importatore/ Rappresentante autorizzato
Miccia PL5	3A 0059	MMP (import. MON)

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 26 novembre 2008

Il direttore generale: ROMANO

08A09524

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 ottobre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Kasa Imelda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kasa Imelda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2006, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Kasa Imielda, nata a Ruhik (Albania) il giorno 17 agosto 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kasa Imelda è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09528

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Habipaj Enerta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Habipaj Enerta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio della professione di infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è gia provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Habipaj Enerta, nata a Berat (Albania) il giorno 3 novembre 1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Habipaj Enerta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09548

DECRETO 13 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ajdini Elisabeta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualitiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ajdini Elisabeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere, conseguito in Albania, ai tini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere

gli atti istruttori per il riconoscimento dei titolo abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Lombardia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 2005, presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dalla sig.ra Ajdini Elisabeta, nata a Luzi Vogel (Albania) il giorno 18 agosto 1981 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ajdini Elisabeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A09549

DECRETO 18 novembre 2008.

Sostituzione di un componente effettivo e supplente della Commissione provinciale C.I.G. industria, della provincia di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 3377 del 20 dicembre 2006, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Verona;

Preso atto della nota del 17 novembre 2008, con la quale l'INPS di Verona comunica la nomina del dott. Giovanni Martignoni, nuovo direttore della sede INPS di Verona, in qualità di membro effettivo della suddetta Commissione, in sostituzione della dott.ssa Fiorella De Zotti, e del sig. Claudio Bianchi, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Giovanni Martignoni;

Decreta:

Il dott. Giovanni Martignoni è nominato componente effettivo, in sostituzione della dott.ssa Fiorella De Zotti, e il sig. Claudio Bianchi è nominato componente supplente, in sostituzione del dott. Giovanni Martignoni, nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Verona, in rappresentanza dell'INPS.

Venezia, 18 novembre 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A09454

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Piccioli Valeria, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Piccioli Valeria cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del certificato di qualifica professionale nazionale di livello NVQ 3 di «Beauty Therapy» conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *a)* del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole della Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 6 novembre 2008, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, ai fini del riconoscimento del certificato di qualifica professionale nazionale di livello NVQ 3 di Beauty Therapy, per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che sia il certificato di qualifica professionale nazionale di livello NVQ 3 di Beauty Therapy, in possesso della richiedente che l'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il certificato di qualifica professionale nazionale di livello NVQ 3 di «Beauty Therapy» conseguito nel Regno Unito a luglio 2006, dalla Signora Piccioli Valeria, nata il 2 dicembre 1979 a Londra (Regno Unito), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale ad interim: MANCINI

08A09507

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Bianco Rosalba, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Bianco Rosalba cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in un o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)* del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Vista la legge 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Visto in relazione al disposto dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/07, il precedente provvedimento di riconoscimento del decreto direttoriale n. 504/II/2000 del 29 dicembre 2000, avente per oggetto un titolo di formazione professionale identico a quello presentato dalla signora Bianco Rosalba;

Ritenuto che sia il titolo professionale di «Kosmetikerin» in possesso della richiedente, che l'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il titolo professionale di «Kosmetikerin» conseguito in Svizzera in data 12 agosto 1993, dalla Signora Bianco Rosalba, nata a Uster (Svizzera) il 6 luglio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale ad interim: MANCINI

08A09508

DECRETO 20 novembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciantia Katja, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ciantia Katja cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kosmetiker/in» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/07 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a), b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)* punto 2, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Udito il parere favorevole nella Conferenza dei servizi, espresso nella seduta del 6 novembre 2008, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007, ai fini del riconoscimento del diploma di Kosmetiker/in presentato, per l'esercizio dell'attività di estetista in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;

Ritenuto che sia il diploma di Kosmetiker/in, in possesso della richiedente che l'addestramento professionale abbreviato, maturato in qualità di lavoratore dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Il diploma di «Kosmetiker/in» conseguito in Germania il 14 giugno 2006, dalla sig.ra Ciantia Katja, nata il 30 ottobre 1973 a Hagen (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di estetista, in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2008

Il direttore generale ad interim: MANCINI

08A09509

DECRETO 21 novembre 2008.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, relativa alla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della richiamata legge n. 88/1989 che, in sostituzione del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, stabilisce la nuova composizione del Comitato provinciale INPS;

Visto il decreto direttoriale n. 3003 del 23 febbraio 2007, con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Vista la nota prot. 19681 del 31 ottobre 2008, con la quale la Confindustria di Salerno designa quale proprio rappresentante in senso al Comitato provinciale INPS la dott.ssa Laura Lanzara in sostituzione del dott. Pasquale Paolillo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione di cui innanzi;

Decreta:

La dott.ssa Laura Lanzara, nata a Salerno il 19 giugno 1973 è nominata componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, in sostituzione del dott. Pasquale Paolillo ed in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 21 novembre 2008

Il direttore provinciale: FESTA

08A09455

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione, all'impresa Genetti GmbH S.r.l., a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente, denominato Tebunur 250 EW.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 13 gennaio 2006 dall'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in via Parini, 4 - Merano (Bolzano), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Tebunur 250 EW;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003 , n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Tebuconazolo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 2 ottobre 2008, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 27 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Simonis - Doetichem (Olanda);

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 l'impresa Genetti GmbH S.r.l., con sede legale in via Parini, 4 - Merano (Bolzano), è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato Tebunur 250 EW, con la composizione è alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: Simonis - Doetichem (Olanda).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13121.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Tebunur 250 EW

FUNGICIDA SISTEMICO PER VITE E CEREALI
(FRUMENTO, ORZO, SEGALE ED AVENA)
EMULSIONE OLIO/ACQUA

COMPOSIZIONE
g 100 contengono
g 25,9 di Tebuconazolo puro (= 250 g/l)
coformulanti quanto basta a 100 g

FRASI DI RISCHIO:
Nocivo per ingestione. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Genetti GmbH / S.r.l.
Via Parini, 4 - 39012 Merano (BZ)
Tel +39 0473 55.02.15

Officina di produzione:
SIMONIS – Doetichem (Olanda)

Registrazione n.° xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Quantita' netta del preparato: ml 250-500; l 1-5-10

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. **Consultare un Centro antiveleni.**

ISTRUZIONI PER L'USO
Le dosi di seguito riportate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale e per volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). Nel caso si utilizzassero macchine a basso od ultrabasso volume si deve aumentare di conseguenza la dose in modo che il dosaggio per ettaro rimanga lo stesso.

Vite:
- contro oidio (*Uncinula necator*)
intervenire alla dose di 0,04% (40 ml in 100 l di acqua) - corrispondente a 0,1 kg/ha - ogni 10-14 gg in miscela o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione (es.: dinocap, zolfo bagnabile, zolfo in polvere)

Cereali (frumento, orzo, segale ed avena):
intervenire alla dose di 1 l/ha (corrispondente a 0,25 kg/ha) posizionando i trattamenti come di seguito:

- contro oidio (*Erysiphe graminis*), ruggini (*Puccinia* spp., *Septoria* spp., *Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis*) uno - due trattamenti dalla fase di accestimento a quella di spigatura intervenendo ai primi sintomi della malattia;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.) un trattamento in fase di piena fioritura.

Il prodotto ha inoltre buona azione collaterale contro le "malattie del piede" (*Fusarium* spp., *Pseudocercosporella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*).

Compatibilita': Tebunur 205 EW è miscibile con i piretroidi, ad eccezione delle emulsioni concentrate. Inoltre puo essere usato con solfato di magnesio e solfato di manganese. Soluzioni di nitrato d'ammonio o di urea possono essere impiegate fino alla concentrazione massima di 15 kg/ha.
N.B. Queste miscele non devono essere irrorate nelle ore più calde della giornata. A causa della notevole variabilità della qualità dei concimi azotati, si consiglia di non impiegare ulteriori prodotti fitosanitari.
Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per vite e 30 giorni prima del raccolto per i cereali

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che si a trascorso il tempo di carenza.

ATTENZIONE
-EVITARE CHE LE DONNE IN ETÀ FERTILE SIANO PROFESSIONALMENTE ESPOSTE.
-PER LAVORAZIONI AGRICOLE ENTRO 24 ORE DAL TRATTAMENTO INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE.
Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

08A09538

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione, all'impresa Rocca Frutta S.r.l., a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato Missouri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.0. *G.U.* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.0. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concementi «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 , commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 1° luglio 2005 dall'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede legale in via Ravenna, 1114 Gaibana (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Missouri;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Flufenoxuron;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 ottobre 2008, con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 27 ottobre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara);

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo);

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Rocca Frutta S.r.l., con sede legale in via Ravenna, 1114 Gaibana (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente denominato Missouri con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti dell'imprese:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000;

Chemia S.p.a. - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Irca Service S.p.a. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreto del 9 maggio 1997 e 20 settembre 2001;

Torre S.r.l. - Torrenieri (Siena), autorizzato con decreto del 31 luglio 1975 e 23 settembre 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12757.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Etichetta /foglietto illustrativo

Missouri

Insetticida / Acaricida
Emulsione Concentrata

Partita n.

COMPOSIZIONE:
Flufenoxuron, puro g 4,7 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene N-metil-2-pirrolidone

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

ROCCA FRUTTA s.r.l.
Via Ravenna, 1114 - 44040 Gaibana (FE)
Tel. 0532 71.81.86

Officine di produzione:
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10 – 25 – 50 – 100 – 200 – 250 – 500; litri 1 – 5 – 10

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

VITE - *Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Lobesia botrana, Clysia ambiguella*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento 4-5 gg dopo l'inizio del volo degli adulti. *Empoasca flavescens, Scaphoideus titanus*: 100 ml/hl (1000 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime neanidi. *Frankliniella occidentalis*: 150 ml/hl (1500 ml/ha), effettuare 2 trattamenti (inizio fioritura e 8-10 giorni dopo).

POMACEE (melo, pero) - *Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Aculus schlechtendali*; 100-200 ml/hl (1000-2000 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari (inizio-metà maggio). *Orgya antiqua, Leucoptera scitella*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla caduta dei petali. *Lithocolletis* spp.; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento all'inizio dell'ovodeposizione. *Cydia pomonella, Pandemis, Capua, Archips*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento all'inizio del volo degli adulti. *Tiphlocyba rosae;* 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime neanidi. *Epitrimerus pyri*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); trattamenti alla prima comparsa delle forme mobili. *Psylla piri*; 200 ml/hl (3000 ml/ha), 15 hl di acqua/ha; effettuare il trattamento alla schiusura delle uova. *Empoasca* spp; 100 ml/hl (1000 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle forme mobili.

AGRUMI (arancio, mandarino, clementino) - *Panonychus citri*; 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Phyllocnistis citrella*: 100-150 ml/hl, trattare la nuova vegetazione con germogli di 5-8 cm e mine inferiori a 2 cm: ripetere l'intervento dopo 14 giorni.

COTONE - *Spodoptera littoralis, Spodoptera exigua, Pectinophora gossypiella*: 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); effettuare il trattamento alla comparsa delle prime forme mobili.

ROSA, GAROFANO, GERBERA, CRISANTEMO - *Tetranychus urticae*: 100-150 ml/hl (1000-1500 ml/ha); trattare alla prima comparsa delle forme mobili degli acari. *Trialeurodes vaporariorum*: 200 ml/hl (3000 ml/ha); trattamenti ripetuti a partire dalla presenza delle prime larve. *Frankliniella occidentalis, Typhlocyba rosae*: 200 ml/hl (3000 ml/ha); trattamenti ripetuti a partire dalla presenza delle prime neanidi.

RISCHI DI NOCIVITA': Tossico per le api. Attenzione, il formulato contiene sostanza molto tossica per gli organismi acquatici; osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

AVVERTENZA: MASSIMO 2 TRATTAMENTI ALL'ANNO

INTERVALLO DI SICUREZZA - Su vite 30 GIORNI;
su melo e pero 90 GIORNI;
su arancio, mandarino e clementino 75 GIORNI.
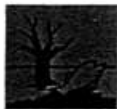
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione : durante la fase di miscelamento/carico per prodotto utilizzare occhiali protettivi. Attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di rientrare nelle zone trattate.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

Missouri

Insetticida / Acaricida
Emulsione Concentrata

Partita n.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE:
Flufenoxuron, puro g 4,7 (= 50 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene N-metil-2-pirrolidone

FRASI DI RISCHIO:
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Officine di produzione:
Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (MI)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Contenuto netto: ml 10 – 25 – 50 – 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A09536

DECRETO 28 novembre 2008.

Autorizzazione, all'impresa Agrim S.r.l., a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente, denominato Bilop.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *G.U.* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 8 giugno 2006 dall'Impresa Agrim S.r.l., con sede legale in Strada Maggiore, 70 Bologna diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: FLOPPY ora ridenominato BILOP;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 17 luglio 2007 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: BIFENTRIN;

Vista la nota dell'Ufficio in data 24 luglio 2007 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 10 dicembre 2007 e successiva integrazione del 19 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano);

Chemia S.p.a. - s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Terranalisi S.r.l. - Via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni cinque l'impresa Agrim S.r.l., con sede legale in Strada Maggiore, 70 Bologna è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato BILOP con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20. Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese:

Althaller Italia S.r.l. - S. Colombano al Lambro (Milano), autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000;

Chemia S.p.a. - s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994;

Terranalisi S.r.l. - Via N. Bixio, 6 - Cento (Ferrara), autorizzato con decreto del 25 gennaio 1977 e 20 marzo 2003.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13845.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 28 novembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BILOP

Insetticida - acaricida piretroide
tipo di formulazione : sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Bifentrin puro g. 2 (= 20 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Norme Precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIM srl – Strada Maggiore, 70 - Bologna

Officina di produzione: Althaller Italia srl – Strada Comunale per campagna - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa - SS 255, km 46 – S.Agostino (FE) / Terranalisi srl – via N.Bixio, 6 – Cento (FE)

Registrazione Ministero della Salute n° del

Contenuto netto: 50-100-200-250-500 ml - 1-5-10-20 lt

Partita n°

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : SINTOMI: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione alle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. TERAPIA: sintomatica e di rianimazione.

CARATTERISTICHE E MODALITA' D'IMPIEGO

Il BILOP è un insetticida piretroide con rapido effetto abbattente e azione prolungata che agisce efficacemente, a basse dosi d'impiego, su numerosi fitofagi: Afidi, Lepidotteri, Coleotteri, Cicaline, Aleurodidi, Acari Tetranichidi.

Il prodotto si impiega con pompe a volume normale alla comparsa dell'infestazione, se non diversamente specificato

Coltura	Parassita	Dose
Melo, Pero	Fillominatori	150 ml al volo degli adulti
	Ricamatrici	100-150 ml/hl all'inizio dell'infestazione
	Carpocapsa, Afidi, Psilla (adulti)	100 ml/hl
	Acari	240-300 ml/hl
Pesco, Susino, Albicocco	Afidi	80 ml/hl a "bottoni rosa"; 100 ml/hl per altri tipi di intervento
	Minatori, Tripidi	100-150 ml/hl
	Tignole	80-100 ml/hl
	Acari	240-300 mlhl
Ciliegio, Amarena, Mirabolano	Afidi	1000 ml/ha
	Mosca delle ciliegie	1000-2000 ml/ha
Vite	Tignole	150 ml/hl
	Cicaline	100-150 ml/hl
Arancio, Mandarino (comprese le clementine ed ibridi simili), Limone	Afidi	100 ml/hl
	Saissetia	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Nottue	120-150 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Cucurbitacee (Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca)	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi, Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Pisello	Afidi	100 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Fagiolino	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
Lattuga e simili (Lattuga, Crescione, Scarola, Indivia, Cicoria, Rucola, Dolcetta)	Afidi	100 ml/hl
	Nottue	1000 ml/ha
Radicchio	Afidi	100 ml/hl
	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
	Acari (Tetranychus u.)	200 ml/hl
Frumento	Afidi	350 ml/ha per trattamenti autunnali per la prevenzione del giallume (nanismo) virale; per trattamenti primaverili
Mais, Mais dolce	Nottue, Piralide	1000 ml/ha
Fragola	Afidi	100 ml/hl
	Cicaline	150-200 ml/hl
	Acari (Tetranychus u.)	240-300 ml/hl
	Miligete, Psilloide	500-750 ml/ha
Barbabietola da zucchero	Afidi	500-750ml/ha
	Nottue, Altica, Cleono	1000 ml/ha
Cotone	Afidi	500 ml/ha
	Nottue	1000 ml/ha
	Acari	4000 ml/ha
Porro	Tignola	100-150 ml/hl
Cavoli ad infiorescenza (Cavolfiori, Broccoli), **Cavoli a testa** (Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavoli di bruxelles)	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pieridi	1000-1500 ml/ha
Tabacco	Afidi	500 ml/ha
	Nottue, Pulce	1000 ml/ha
Colture floreali, ornamentali, forestali e vivai	Tortrici della rosa	150 ml/hl
	Afidi	100 ml/hl
	Aleurodidi	200 ml/hl
	Acari	200-300 ml/hl
	Bega del garofano	150-200 ml/hl

Preparazione della poltiglia: diluire la dose prestabilita di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il tutto nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITA' : Il prodotto è incompatibile con i prodotti alcalini quali poltiglia bordolese, polisolfuri, calce.

Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

NOCIVITÀ: il prodotto è tossico per le api

Sospendere i trattamenti prima della raccolta di Fagiolino, Radicchio, Porro 3 gg. Vite da tavola, Albicocco, Ciliegio, Amarena, Mirabolano, Mais dolce, Cavoli ad infiorescenza, Cavoli a testa, Pomodoro, Melanzana, Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca, Pisello, Lattughe e simili (escluso Radicchio), Barbabietola da zucchero 7 gg. Fragola, Peperone 14 gg. Melo, Pero, Pesco, Susino, Arancio, Mandarino, Vite da vino 21 gg. Tabacco 30 gg. Limone 31 gg. Mais, Frumento 42 gg.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

BILOP

Insetticida - acaricida piretroide
tipo di formulazione : sospensione concentrata

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

COMPOSIZIONE
- Bifentrin puro . g. 2 (= 20 g/l)
- Coformulanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Norme Precauzionali: Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. - Conservare la confezione ben chiusa. - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. - Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. - Non operare contro vento. - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGRIM srl – Strada Maggiore, 70 – Bologna

Officina di produzione: Althaller Italia srl – Strada Comunale per campagna - S.Colombano al Lambro (MI) / CHEMIA spa – SS 255, km 46 – S.Agostino (FE) / Terranalisi srl – via N.Bixio, 6 – Cento (FE)
Registrazione Ministero della Salute n° del
Contenuto netto: 50-100 ml Partita n°

08A09537

DECRETO 2 dicembre 2008.

Autorizzazione a porre in commercio il prodotto fitosanitario irritante - pericoloso per l'ambiente, denominato Domino.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 29 luglio 2005 dall'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in strada statale 255, km 46 S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Domino;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Etofenprox;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 maggio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota in data 5 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - strada statale 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in strada statale 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Irritante - Pericoloso per l'ambiente denominato Domino con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 – 50.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255, Km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12800.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

DOMINO

Insetticida polivalente
In formulazione micro-emulsionata

Partita n.:

Composizione:
Etofenprox puro g. 15 (=158 g/l)
Coformulanti q. b. 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi;
Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

IRRITANTE

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. - Strada Statale, 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto: ml 50, 100, 150, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 15, 20, 25, 50

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni
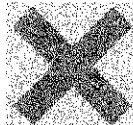
CARATTERISTICHE:
Insetticida per contatto ed ingestione a largo spettro di azione attivo anche contro insetti resistenti ad altri principi attivi quali esteri fosforici, carbammati in genere ed anche piretroidi.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega alle dosi di seguito indicate per ogni parassita; la dose prescelta deve essere distribuita con pompe a volume normale.

VOLUMI DI ACQUA:
Per assicurare una uniforme copertura della vegetazione e ottenere il maggior contatto con il parassita si consiglia di utilizzare non meno di 500-600 l/ha su patate, mais e barbabietole da zucchero, 700-1500 l/ha su ortaggi, 1500 l/ha su fruttiferi.

AGRUMI (arancio, mandarino compreso clementine ed altri ibridi, limone, bergamotto, cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto, arancio amaro, mapo, tangelo) contro Cicaline e Mosca della frutta: 100 ml/hl

MELO - PERO contro Afidi (pre-fiorale), Carpocapsa e *Cydia molesta*: 60-100 ml/hl; Tortricidi (inizio infestazione), Minatori fogliari (al volo degli adulti), Psilla (adulti), Mosca della frutta, Cicaline e Metcalfa: 100 ml/hl

PESCO contro Afidi (bottoni rosa), Mosca della frutta, Tignole, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici, Cicaline, Metcalfa, e Miridi: 100 ml/hl

CILIEGIO, AMARENA E MIRABOLANO contro Afidi, Cimicetta e Mosca delle ciliegie: 100 ml/hl

ALBICOCCO contro *Anarsia lineatella* e Mosca della frutta: 100 ml/hl

SUSINO contro *Cydia funebrana*, Afidi, *Anarsia lineatella*, Ricamatrici e Cicaline e Tripidi: 100 ml/hl

NOCCIOLO, CASTAGNO contro Cimici e Balanino: 100 ml/hl

ACTINIDIA contro Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl

CACHI contro Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl

FICHI, MELOGRANO contro Metcalfa: 100 ml/hl

VITE contro Tignole, Cicaline, Mosca della frutta e Metcalfa: 100 ml/hl; Tripidi: 200 ml/hl

FRAGOLA contro Afidi e Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

MORE, ROVO, LAMPONE, MIRTILLI, RIBES, UVA SPINA contro Afidi, Tignole, Cicaline: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

POMODORO contro Afidi ed Aleurodidi: 100 ml/hl

PEPERONE contro Afidi, Aleurodidi e Piralide: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

MELANZANA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

LATTUGHE e altre insalate (lattughe, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl

SPINACI e simili (spinaci, bietola da costa, bietola da foglia) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl

ERBE FRESCHE (prezzemolo, erba cipollina, cerfoglio, basilico, rosmarino, menta, salvia, timo, melissa, maggiorana) contro Miridi e Nottue: 100 ml/hl

CAVOLI A TESTA (cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles) contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl

CIPOLLA, AGLIO contro Afidi, Nottue ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

MELONE, COCOMERO, ZUCCA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl; *Aphis gossypii*: 120 ml/hl; Tripidi: 120-200 ml/hl

FAGIOLINO, FAVA, CECE, LENTICCHIA, LUPINO, CICERCHIA contro Afidi, Nottue, Aleurodidi ed altri Lepidotteri: 100 ml/hl

PATATA contro Afidi; Dorifora e Miridi: 60-100 ml/hl

MAIS contro Nottue e Piralide: 100 ml/hl

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO contro Altica e Mamestra: 80-100 ml/hl

COLTURE FLOREALI, ORNAMENTALI, VIVAI E FORESTALI contro Afidi: 40-60 ml/hl; Tignole, Nottue, Processionarie, Tortricidi, Larve minatrici, Mosche bianche, Tentredini: 80-100 ml/hl

PIOPPO (escluso impiego nelle aree golenali) contro il Punteruolo: 200-260 ml/hl

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA : Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso e diluire la prestabilita dose in poca acqua a parte e versare poi nel totale quantitativo di acqua rimescolando con cura.

COMPATIBILITÀ : Il prodotto non è compatibile con gli antiparassitari a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ : Su colture ornamentali e floreali, dato l'elevato numero di specie esistenti, effettuare piccoli saggi prima di passare a trattare superfici più ample

RISCHI DI NOCIVITÀ : Tossico per le api; il prodotto può provocare un temporaneo effetto di riduzione delle popolazioni degli acari predatori.
Divieto di impiego in fioritura.
Adoperare ad una distanza non inferiore ai 40 metri dai corpi idrici

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta per pomodoro, melanzana, melone, cocomero, zucca; 7 giorni prima della raccolta per agrumi, melo, pero, pesco, ciliegio, amarena, mirabolano, albicocco, susino, actinidia, cachi, fichi, melograno, fragola, more, rovo, lampone, mirtilli, ribes, uva spina, peperone, lattughe, crescione, scarola, indivia, cicoria, radicchio, rucola, dolcetta, erbe fresche, spinaci, bietola da costa, bietola da foglia, fagiolino, fava, cece, lupino, cicerchia, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rosso, cavolo bianco, cavoli di bruxelles, patata; 14 giorni prima della raccolta per cipolla, aglio, barbabietola da zucchero, vite, nocciolo, castagno; 28 giorni prima della raccolta per mais

Attenzione: durante la fase di miscelamento / carico del prodotto utilizzare guanti protettivi.
Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

DOMINO

Insetticida polivalente
In formulazione micro-emulsionata

Partita n.:

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE   IRRITANTE

Composizione:
Etofenprox puro g. 15 (=158 g/l)
Coformulanti q. b. 100

Frasi di Rischio:
Irritante per gli occhi;
Altamente tossico per gli organismi acquatici,può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Evitare il contatto con gli occhi; Non gettare i residui nelle fognature; Usare indumenti protettivi e guanti adatti; In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta; Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di produzione:
Chemia S.p.A. - Strada Statale, 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto: ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A09534

DECRETO 2 dicembre 2008.

Autorizzazione all'impresa Chemia S.p.a. a porre in commercio il prodotto fitosanitario nocivo - pericoloso per l'ambiente, denominato Cross.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 28 luglio 2005 dall'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in strada statale 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: Cross;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 28 febbraio 2008 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Fenpiroximate;

Vista la nota dell'Ufficio in data 21 maggio 2008 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota in data 5 novembre 2008 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara);

Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) l'Impresa Chemia S.p.a. con sede legale in strada statale 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato Cross con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50 - 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. - s.s. 255, km 46 - S. Agostino (Ferrara), autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12801.

Il presente decreto e le etichette allegate, con le quali il prodotto deve essere posto in commercio, saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 2 dicembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Cross

ACARICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA

PARTITA N°

Composizione:
Fenpiroximate puro g 5,04(= 51,26 g/l)
Coformulanti q b a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto : ml 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi nell'animale da esperimento: nausea, vomito, atassia, ipopnea, ipoattività, prostrazione, irritazione.
Terapia: sintomatica, con particolare attenzione al sistema respiratorio. AVVERTENZA: consultare un centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
CROSS è un acaricida appartenente alla famiglia dei fenossipirazoli, attivo contro le forme mobili (larve, ninfe, adulti) degli acari fitofagi Tetranichidi (*Panonychus ulmi, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae*), Tarsonemidi ed Eriofidi su colture frutticole, uva da tavola, agrumi, ortaggi e colture erbacee in genere. CROSS è caratterizzato da un'azione pronta e duratura che si esplica principalmente per contatto ed ingestione. Alle dosi più alte, manifesta una parziale attività ovicida. Trattandosi di un prodotto che agisce per contatto è necessario effettuare una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.

CAMPI E DOSI D'IMPIEGO
- FRUTTICOLTURA (pesco, susino): contro *Panonychus ulmi*, 100-130 ml/hl, in interventi tempestivi (3-5 forme mobili per foglia o 50% delle foglie con presenza di acari). Effettuare sempre una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.
- UVA DA TAVOLA: contro *Panonychus ulmi* ed *Eotetranychus carpini*, 100 ml/hl al primo manifestarsi dell'attacco effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie.
- AGRUMI (arancio, limone, clementino): contro *Panonychus citri* 100 ml/hl. Effettuare sempre una bagnatura accurata ed uniforme.
- FAGIOLINO: contro *Tetranycus urticae* 150-200 ml/hl effettuando una bagnatura anche della pagina inferiore delle foglie.
- FRAGOLA: contro *Tarsonemus pallidus* e *Tetranychus urticae*, 150-200 ml/hl, effettuando una bagnatura accurata ed uniforme anche della pagina inferiore delle foglie.
- COLTURE FLOREALI ED ORNAMENTALI: contro *Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi* 150-200 ml/hl effettuando una bagnatura accurata ed uniforme di tutta la vegetazione.

➢ IL TRATTAMENTO IN SERRA DEVE AVVENIRE IN ASSENZA DI OPERATORI E CON TEMPI DI RIENTRO DI 48 ORE.

➢ Si raccomanda la scrupolosa adozione di dispositivi individuali di protezione della cute e degli occhi.

COMPATIBILITA'
CROSS è miscibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari a reazione neutra. Si consiglia di fare sempre una prova preliminare su poche piante prima di effettuare applicazioni estese. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere rispettate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

FITOTOSSICITA'
Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà di colture floreali ed ornamentali, effettuare saggi di selettività prima di estendere il trattamento su tutto l'impianto.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU LIMONE, CLEMENTINO, ARANCIO; 28 GIORNI SU UVA DA TAVOLA; 14 GIORNI SU PESCO, FRAGOLA; 21 GIORNI SU SUSINO; 14 GIORNI SU FAGIOLINO

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura ; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Cross

ACARICIDA
SOSPENSIONE CONCENTRATA

PARTITA N°

Composizione:
Fenpiroximate puro g 5,04(= 51,26 g/l)
Coformulanti q b a 100

NOCIVO

Pericoloso per l'ambiente

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. Non gettare i residui nelle fognature. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Registrazione n. xxxxx Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del xx/xx/xxxx

Officina di Produzione :
Chemia S.p.A. - S.S. 255 km 46 - S. Agostino (FE)

Contenuto netto : ml 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

08A09535

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione Finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione Compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni Regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni Compartimentali;

Vista la nota prot. n. 39152 del 21 novembre 2008 dell'Ufficio Provinciale di Napoli, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali nel giorno 14 novembre 2008;

Accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali dell'Ufficio Provinciale di Napoli, è da attribuirsi allo sciopero indetto dalla O.S. CGIL, per l'assenza dell'Agente Contabile e del suo sostituto;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 3093 del 26 novembre 2008, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi Catastali dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Napoli, nel giorno 14 novembre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 novembre 2008

Il direttore regionale: LIBUTTI

08A09511

DECRETO 10 dicembre 2008.

Nuove modalità di trasmissione del registro generale d'ordine di cui all'articolo 2678 del codice civile. Specifiche tecniche del formato elettronico e di stampa.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
E
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto in particolare l'art. 23 della legge n. 52 del 1985, come sostituito dall'art. 1, comma 278 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 secondo cui, ogni quindici giorni, i conservatori dei registri immobiliari inviano al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;

Ritenuta la necessità di individuare le regole tecnico-operative per l'invio telematico delle copie del registro generale d'ordine ai sensi del citato art. 23 della legge n. 52 del 1985;

Decretano:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento è adottato in attuazione dell'art. 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'art. 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e definisce le modalità tecnico-operative della procedura di trasmissione telematica al procuratore della Repubblica di copia del registro generale d'ordine.

Art. 2.

Decorrenza

1. A decorrere dal 1° marzo 2009 i conservatori dei registri immobiliari inviano in modalità telematica, ogni quindici giorni, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, copia del registro generale d'ordine ai sensi dell'art. 23 della

legge 27 febbraio 1985, n. 52, come sostituito dall'art. 1, comma 278, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Il documento informatico trasmesso è identificato dal codice dell'ufficio mittente, riportato nell'allegato II al presente decreto, dal giorno, mese e anno di riferimento.

Art. 3.

Modalità di trasmissione e ricezione

1. La trasmissione del documento informatico ai sensi dell'art. 2 è effettuata mediante posta certificata.

2. L'attestazione di ricezione è rilasciata dal sistema di posta certificata e tiene luogo di qualunque altra ricevuta attestante il regolare adempimento dell'invio del registro generale d'ordine da parte del conservatore dei registri immobiliari.

Art. 4.

Forma e contenuto del registro generale d'ordine

1. A decorrere dalla data indicata nell'art. 2, comma 1, il registro generale d'ordine è stampato nel formato definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto.

2. La copia del registro generale d'ordine, realizzata nel formato elettronico definito dalle specifiche tecniche contenute nell'Allegato I al presente decreto, è sottoscritta, con firma digitale, dal conservatore dei registri immobiliari o da un funzionario dallo stesso delegato.

Art. 5.

Archiviazione a norma presso la procura competente per territorio

1. La procura della Repubblica procede trimestralmente alla conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al registro generale d'ordine del trimestre precedente, secondo le modalità previste dalla deliberazione del CNIPA del 19 febbraio 2004, n. 11.

Art. 6.

Procedura d'emergenza

1. Ove, per motivi tecnici, non è possibile trasmettere in via telematica la copia del registro generale d'ordine, il conservatore dei registri immobiliari comunica al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio l'impossibilità a procedere ed il tempo stimato per il ripristino del servizio. In tal caso, il procuratore della Repubblica può chiedere la consegna del registro generale d'ordine su supporto informatico.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 dicembre 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
ORMANNI

ALLEGATO I

Formato del file contenente il Registro Generale d'Ordine

Per ciascuna giornata e ciascuna circoscrizione di Pubblicità Immobiliare viene prodotto un file in formato PDF/A.

Il nome attribuito a ciascun file è del tipo xx_yy_zz.pdf.

Dove:

xx = codice circoscrizione di Pubblicità Immobiliare (alfanumerico di 4 caratteri);

yy = data del Registro Generale d'Ordine (numerico 8 caratteri - aaaammgg);

zz = contenuto del Registro Generale d'Ordine (alfabetico 2 caratteri):

CF: giornata con formalità;

SF: giornata senza formalità;

FE: giornata festiva;

CU: chiusura ufficio.

Ad esempio: BO00_20080731_CF.pdf

Formato di stampa del Registro Generale d'Ordine

Il Registro Generale d'Ordine viene prodotto in formato di stampa A4.

Intestazione.

Vengono indicati il nome dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e del relativo servizio di Pubblicità Immobiliare, la data del Registro Generale d'Ordine, il numero di pagina progressivo nell'anno ed il numero di pagina della giornata.

Inizio giornata.

Vengono riportati i numeri d'ordine delle formalità presentate nell'anno nella sequenza: numero del registro generale, numero parigrado, numeri dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni.

Formalità presentate.

Sono riportate, nell'ordine di accettazione, le formalità presentate nella giornata. Per ciascuna formalità vengono indicati:

il numero di presentazione, con l'eventuale sottonumero attribuito alle formalità presentate in pari grado, il tipo di nota (trascrizione, iscrizione, annotazione), il numero di registro generale ed il numero di registro particolare, l'indicazione, ove presente, di nota accettata con riserva, in pari grado o rifiutata;

il pubblico ufficiale rogante (denominazione e sede) e la data del titolo;

la natura del titolo;

l'identificativo univoco attribuito dal sistema agli atti trasmessi per via telematica;

il nominativo del richiedente, se diverso dal pubblico ufficiale rogante;

Il/i soggetto/i a favore (cognome e nome o denominazione);

Il/i soggetto/i contro (cognome e nome o denominazione).

Fine giornata.

Vengono riportati i numeri d'ordine delle formalità presentate nell'anno nella sequenza: numero del registro generale, numero parigrado, numeri dei registri particolari delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni.

Viene inoltre riportato il riepilogo statistico delle formalità presentate nella giornata, in termini di numeri di registro generale, numeri pari grado, numeri di registro particolare assegnati nella giornata.

Giornate prive di formalità.

Vengono riportati gli stessi dati della giornata con formalità (Intestazione, Inizio giornata, Fine giornata) ed in luogo delle formalità presentate viene indicato il motivo della mancanza di formalità: Giornata festiva/Chiusura ufficio/Giornata senza formalità.

ALLEGATO II

Circoscrizioni di Pubblicità Immobiliare

Codice	Circoscrizione	Ufficio del Territorio	Regione di appartenza
AG00	AGRIGENTO	AGRIGENTO	SICILIA
AL00	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
AL10	ACQUI TERME	ALESSANDRIA	PIEMONTE
AL20	CASALE MONFERRATO	ALESSANDRIA	PIEMONTE
AL30	NOVI LIGURE	ALESSANDRIA	PIEMONTE
AL40	TORTONA	ALESSANDRIA	PIEMONTE
AN00	ANCONA	ANCONA	MARCHE
AO00	AOSTA	AOSTA	VALLE D'AOSTA
AP00	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	MARCHE
AP10	FERMO	ASCOLI PICENO	MARCHE
AQ00	L'AQUILA	L'AQUILA	ABRUZZO
AR00	AREZZO	AREZZO	TOSCANA
AT00	ASTI	ASTI	PIEMONTE
AV00	AVELLINO	AVELLINO	CAMPANIA
BA00	BARI	BARI	PUGLIA
BA10	TRANI	BARI	PUGLIA
BG00	BERGAMO	BERGAMO	LOMBARDIA
BI00	BIELLA	BIELLA	PIEMONTE
BL00	BELLUNO	BELLUNO	VENETO
BN00	BENEVENTO	BENEVENTO	CAMPANIA
BO00	BOLOGNA	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA
BR00	BRINDISI	BRINDISI	PUGLIA
BS00	BRESCIA	BRESCIA	LOMBARDIA
BS10	BRENO	BRESCIA	LOMBARDIA
BS20	SALO'	BRESCIA	LOMBARDIA
CA00	CAGLIARI	CAGLIARI	SARDEGNA
CB00	CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	MOLISE
CE00	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CASERTA	CAMPANIA
CH00	CHIETI	CHIETI	ABRUZZO
CL00	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	SICILIA
CN00	CUNEO	CUNEO	PIEMONTE
CN10	ALBA	CUNEO	PIEMONTE
CN20	MONDOVI'	CUNEO	PIEMONTE
CN30	SALUZZO	CUNEO	PIEMONTE
CO00	COMO	COMO	LOMBARDIA
CR00	CREMONA	CREMONA	LOMBARDIA
CS00	COSENZA	COSENZA	CALABRIA
CT00	CATANIA	CATANIA	SICILIA
CZ00	CATANZARO	CATANZARO	CALABRIA
EN00	ENNA	ENNA	SICILIA
FE00	FERRARA	FERRARA	EMILIA ROMAGNA
FG00	FOGGIA	FOGGIA	PUGLIA
FG10	LUCERA	FOGGIA	PUGLIA
FI00	FIRENZE	FIRENZE	TOSCANA
FO00	FORLI'	FORLI'	EMILIA ROMAGNA
FR00	FROSINONE	FROSINONE	LAZIO
GE00	GENOVA	GENOVA	LIGURIA
GE10	CHIAVARI	GENOVA	LIGURIA
GR00	GROSSETO	GROSSETO	TOSCANA
IM00	IMPERIA	IMPERIA	LIGURIA

Circoscrizioni di Pubblicità Immobiliare

Codice	Circoscrizione	Ufficio del Territorio	Regione di appartenza
IM10	SANREMO	IMPERIA	LIGURIA
IS00	ISERNIA	ISERNIA	MOLISE
KR00	CROTONE	CROTONE	CALABRIA
LC00	LECCO	LECCO	LOMBARDIA
LE00	LECCE	LECCE	PUGLIA
LI00	LIVORNO	LIVORNO	TOSCANA
LI10	PORTOFERRAIO	LIVORNO	TOSCANA
LO00	LODI	LODI	LOMBARDIA
LT00	LATINA	LATINA	LAZIO
LU00	LUCCA	LUCCA	TOSCANA
MC00	MACERATA	MACERATA	MARCHE
ME00	MESSINA	MESSINA	SICILIA
MI10	MILANO 1	MILANO	LOMBARDIA
MI20	MILANO 2	MILANO	LOMBARDIA
MN00	MANTOVA	MANTOVA	LOMBARDIA
MN10	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MANTOVA	LOMBARDIA
MO00	MODENA	MODENA	EMILIA ROMAGNA
MS00	MASSA-CARRARA	MASSA-CARRARA	TOSCANA
MT00	MATERA	MATERA	BASILICATA
NA10	NAPOLI 1	NAPOLI	CAMPANIA
NA20	NAPOLI 2	NAPOLI	CAMPANIA
NO00	NOVARA	NOVARA	PIEMONTE
NU00	NUORO	NUORO	SARDEGNA
OR00	ORISTANO	ORISTANO	SARDEGNA
PA00	PALERMO	PALERMO	SICILIA
PC00	PIACENZA	PIACENZA	EMILIA ROMAGNA
PD00	PADOVA	PADOVA	VENETO
PD10	ESTE	PADOVA	VENETO
PE00	PESCARA	PESCARA	ABRUZZO
PG00	PERUGIA	PERUGIA	UMBRIA
PG10	SPOLETO	PERUGIA	UMBRIA
PI00	PISA	PISA	TOSCANA
PI10	VOLTERRA	PISA	TOSCANA
PN00	PORDENONE	PORDENONE	FRIULI VENEZIA GIULIA
PO00	PRATO	PRATO	TOSCANA
PR00	PARMA	PARMA	EMILIA ROMAGNA
PS00	PESARO	PESARO	MARCHE
PS10	URBINO	PESARO	MARCHE
PT00	PISTOIA	PISTOIA	TOSCANA
PT10	PESCIA	PISTOIA	TOSCANA
PV00	PAVIA	PAVIA	LOMBARDIA
PV10	VIGEVANO	PAVIA	LOMBARDIA
PV20	VOGHERA	PAVIA	LOMBARDIA
PZ00	POTENZA	POTENZA	BASILICATA
RA00	RAVENNA	RAVENNA	EMILIA ROMAGNA
RC00	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	CALABRIA
RE00	REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	EMILIA ROMAGNA
RG00	RAGUSA	RAGUSA	SICILIA
RI00	RIETI	RIETI	LAZIO
RM10	ROMA 1	ROMA	LAZIO

Circoscrizioni di Pubblicità Immobiliare			
Codice	**Circoscrizione**	**Ufficio del Territorio**	**Regione di appartenza**
RM20	ROMA 2	ROMA	LAZIO
RM40	CIVITAVECCHIA	ROMA	LAZIO
RM50	VELLETRI	ROMA	LAZIO
RN00	RIMINI	RIMINI	EMILIA ROMAGNA
RO00	ROVIGO	ROVIGO	VENETO
SA00	SALERNO	SALERNO	CAMPANIA
SI00	SIENA	SIENA	TOSCANA
SI10	MONTEPULCIANO	SIENA	TOSCANA
SO00	SONDRIO	SONDRIO	LOMBARDIA
SP00	LA SPEZIA	LA SPEZIA	LIGURIA
SP10	SARZANA	LA SPEZIA	LIGURIA
SR00	SIRACUSA	SIRACUSA	SICILIA
SS00	SASSARI	SASSARI	SARDEGNA
SS10	TEMPIO PAUSANIA	SASSARI	SARDEGNA
SV00	SAVONA	SAVONA	LIGURIA
SV10	FINALE LIGURE	SAVONA	LIGURIA
TA00	TARANTO	TARANTO	PUGLIA
TE00	TERAMO	TERAMO	ABRUZZO
TO10	TORINO 1	TORINO	PIEMONTE
TO20	TORINO 2	TORINO	PIEMONTE
TO40	IVREA	TORINO	PIEMONTE
TO50	PINEROLO	TORINO	PIEMONTE
TO60	SUSA	TORINO	PIEMONTE
TP00	TRAPANI	TRAPANI	SICILIA
TR00	TERNI	TERNI	UMBRIA
TV00	TREVISO	TREVISO	VENETO
UD00	UDINE	UDINE	FRIULI VENEZIA GIULIA
VA00	VARESE	VARESE	LOMBARDIA
VB00	VERBANIA	VERBANIA	PIEMONTE
VC00	VERCELLI	VERCELLI	PIEMONTE
VE00	VENEZIA	VENEZIA	VENETO
VE10	CHIOGGIA	VENEZIA	VENETO
VI00	VICENZA	VICENZA	VENETO
VI10	BASSANO DEL GRAPPA	VICENZA	VENETO
VI20	SCHIO	VICENZA	VENETO
VR00	VERONA	VERONA	VENETO
VT00	VITERBO	VITERBO	LAZIO
VV00	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	CALABRIA

08A09539

DETERMINAZIONE 21 novembre 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento della Direzione regionale della Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento del Servizio della Pubblicità Immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nei giorni 10 e 11 novembre 2008 relativamente all'accettazione delle formalità per malfunzionamento del sistema;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del Garante del contribuente espresso con nota datata 19 novembre 2008, prot. n. 119/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del Territorio - Direzione Regionale della Valle d'Aosta nelle date 10 e 11 novembre 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 21 novembre 2008

Il direttore regionale: TRAPANI

08A09510

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 dicembre 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadine italiane munite dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Disposizioni in materia di violenza sessuale sui minori e di pedopornografia».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Associazione culturale «La giara nera» viale Vincenzo Federici n. 69 - 00015 Monterotondo (Roma) - tel. 069065851.

08A09622

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del Consolato d'Italia a Berna e contestuale istituzione di una cancelleria consolare

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º dicembre 2008, è soppresso il consolato d'Italia a Berna.

Art. 2.

A decorrere dal 1º dicembre 2008, è istituita una cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Berna con la seguente circoscrizione consolare: i Cantoni di Berna e Neuchatel.

(Omissis);

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 10 novembre 2008

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

08A09542

Modifica della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Berna, della circoscrizione territoriale del Consolato Generale d'Italia a Losanna e modifica della dipendenza dell'Agenzia consolare di Prima categoria in Neuchatel.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º dicembre 2008, la circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Berna è rideterminata come segue: Il Cantone di Berna.

Art. 2.

A decorrere dal 1º dicembre 2008, la circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia a Losanna è così rideterminata: i cantoni di Vaud, Vallese, Friburgo e Neuchatel.

Art. 3.

A decorrere dal 1º dicembre 2008, l'Agenzia consolare di prima categoria di Neuchatel è posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia a Losanna.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2008

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A09543

Accreditamento dell'Incaricato d'Affari della Repubblica del Kosovo, presso lo Stato italiano

Il 2 dicembre 2008 il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ambasciatore Leonardo Visconti di Modrone, ha accettato, su delega del Ministro degli affari esteri, on. Franco Frattini, la lettera di accreditamento dell'Incaricato d'Affari della Repubblica del Kosovo, signor Albert Prenkaj.

08A09541

Rilascio di *exequatur*

In data 3 dicembre 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Carlo Capone, console onorario del regno di Norvegia in Bari.

08A09544

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del Gonfalone, in Piasco

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 17 novembre 2008, viene estinta la confraternita del Gonfalone, con sede in Piasco (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio sarà devoluto alla parrocchia San Giovanni Battista, con sede in Piasco (Cuneo).

08A09545

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia Santi Simone e Giuda, in Como

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 novembre 2008, la Parrocchia Santi Simone e Giuda, con sede in Como ha assunto la nuova denominazione di «Parrocchia SS. Simone, Andrea e Giuda», con sede in Como.

08A09512

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia di S. Maria Elisabetta, in Villastanza di Parabiago

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 novembre 2008, la Parrocchia di S. Maria Elisabetta, con sede in Villastanza di Parabiago (Milano) ha assunto la denominazione di Parrocchia della Visitazione di Maria SS. a S. Elisabetta.

08A09513

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nei comuni di Mura e di Vestone

Con decreto 13ottobre 2008, n.831, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 17novembre 2008, registro n.9, foglio n.198, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Nozza nel comne di Mura (BS) distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio fisico n. 8, foglio logistico n.1, mappale n.859 e nel comue di Vestone (BS), distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio fisico n.3, foglio logistico n.9, mappale n.1683.

08A09546

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Macero nel comune di Mercato Saraceno

Con decreto 13 ottobre 2008, n. 830, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2008, registro n. 9, foglio n. 199, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del fosso Macero nel comune di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) distinto al N.C.T. del Comune medesimo al foglio n. 2, map.li n. 1171, 1173, 1192 ed al foglio n. 5 map.1i 343, 345, 346.

08A09546-bis

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2008, concernente: «Modificazione al decreto 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine».

Il decreto 4 agosto 2008, concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1993 recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 14 agosto 2008, è stato registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2008, presso l'Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 377.

08A09520

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo ai biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2087091	000	059
2087092	000	059
2087093	000	059
2087094	000	059
2087095	000	059
2087096	000	059
2087150	000	059
2087151	000	059
1760797	000	059
1760798	000	059
1760799	000	059
1760830	000	059
1760831	000	059
1760832	000	059
1760833	000	059
1760834	000	059
1760835	000	059
1760836	000	059
1760837	000	059
1760838	000	059
1760839	000	059
1760840	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4279331	000	029
4040298	000	029
4040299	000	029
4040300	000	029
4040301	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4531212	000	029
4531213	000	029
4437409	000	029
4437410	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
604812	000	099
598430	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2950699	000	149
2950700	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1037479	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1341683	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
185003	000	149
361220	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
948586	000	149
966587	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4932019	000	299
4918032	000	299
4918082	000	299
4918098	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1275615	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
320608	000	299
326101	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
69434	000	299
53693	000	299
53694	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1485039	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
18060	000	99
18061	000	99
18062	000	99

08A09550

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nasonex Nasal Spray Suspension 50 mcg/dose»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 172 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NASONEX Nasal Spray suspension 50 mcg/dose dalla Grecia con numero di autorizzazione 49981/12-10-2007, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate

Importatore: Pharmazena S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 – Genova.

Denominazione e confezione: Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erog. 50 mcg/spruzzo

Codice IP: 038680017 (in base 10), 14WFGK (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione : ogni erogazione dosata contiene:

principio attivo: Mometasone Furoato monoidrato 50 mcg;

eccipienti: cellulosa dispersibile, glicerolo, sodio citrato diidrato, acido citrico monoidrato, polisorbato 80, benzalconio cloruro, alcool feniletilico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Nasonex spray nasale è indicato nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne negli adulti e nei ragazzi di almeno dodici anni di età.

Nasonex spray nasale è indicato anche nel trattamento dei sintomi della rinite allergica stagionale o perenne nei bambini di età compresa tra sei e undici anni.

In pazienti con anamnesi positiva per sintomi di rinite allergica stagionale di entità da moderata a grave, il trattamento profilattico con Nasonex spray nasale può essere iniziato fino a quattro settimane prima dell'inizio previsto della stagione dei pollini.

Nasonex spray nasale è indicato per il trattamento dei polipi nasali in pazienti adulti a partire dai 18 anni di età.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese;

Ecobi Farmaceutici s.a.s., via E. Bazzane n. 26 - 16019 Ronco Scrivia (Genova);

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Pontaccio n. 14 - 20121 Milano;

Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow;

Emotec S.r.l., via Statale Sud 12 n. 60 - 41036 Medolla (Modena).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Nasonex Spray Nasale 0,05% 140 erog. 50 mcg/spruzzo.

Codice IP: 038680017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: NasoneX Spray Nasale 0,05% 140 erog. 50 mcg/spruzzo.

Codice IP: 038680017.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09403

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Pevaryl Cream 1% WW»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 173 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale PEVARYL cream 1% WW, dalla Grecia, con numero di autorizzazione 19821/16-06-1993, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Pharmazena S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 – Genova.

Confezione: Pevaryl «1% crema» tubo da 30 g.

Codice IP: 038799019 (in base 10), 1501PC (in base 32).

Forma farmaceutica : tubo 30 g.

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: econazolo nitrato g 1,0;

eccipienti: miscela di esteri dell'acido stearico con glicoli; miscela di acidi grassi con glicole polietilenico; olio di vaselina; butilidrossianisolo; profumo n.4074; acido benzoico; acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto è indicato nella terapia di:

micosi cutanee causate da dermatofiti, lieviti o muffe ed infezioni sostenute da batteri Gram-positivi;

micosi del condotto uditivo (limitatamente alla forma emulsione) e delle unghie;

Pityriasis Versicolor.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina:

Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese;

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Pontaccio, 14 - 20121 Milano;

Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow;

Emotec S.r.l., via Statale Sud 12 n. 60 - 41036 Medolla (Modena).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Pevaryl «1% crema» Tubo da 30 g.

Codice IP: 038799019.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Pevaryl «1% crema» Tubo da 30 g.

Codice IP: 038799019.

SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09404

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Zovirax Cream 5% WW»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 174 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX CREAM 5% dalla Grecia con numero di autorizzazione 30163/8-8-2001,

Importatore: Pharmazena S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in piazza della Vittoria n. 8/20 - Genova.

Confezione: Zovirax «5% crema» tubo da 2 g.

Codice IP: 038798017 (in base 10) 1500Q1 (in base 32).

Forma Farmaceutica : crema.

Composizione : Un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg

eccipienti: Polossamero 407, Alcool cetostearilico, Sodio laurilsolfato, Vaselina bianca, Vaselina liquida, Glicole propilenico, Acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Zovlrax crema é indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes simplex quali:

herpes genitale primario e recidivante;

herpes delle labbra.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese - Loc. Masotti - 51030 Serravalle Pistoiese;

Ecobi Farmaceutici s.a.s., via E. Bazzane n. 26 - 16019 Ronco Scrivia (Genova);

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Pontaccio, 14 - 20121 Milano;

Munro Wholesale Medical Supplies Limited - 10 Stroud Road - Kelvin Industrial Estate - East Kilbride G75 0YA Glasgow;

Emotec S.r.l., via Statale Sud 12 n. 60 - 41036 Medolla (Modena).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Zovirax «5% crema» tubo da 2 g.

Codice IP: 038798017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Zovirax «5% crema» tubo da 2 g.

Codice IP: 038798017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09405

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Noctamid 2,5 mg/ml gotas orales in solucion 20 ml»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 175 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOCTAMID 2,5 mg/ml gotas orales in solucion 20 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 63332 CN 902155.9, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione e confezione: Minias «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice IP: 038793016 (in base 10), 14ZVTS (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: Lormetazepam 0,250 g;

eccipienti: saccarina sodica, aroma di arancio, essenza di limone, aroma di caramello, glicerolo, alcool etilico 95%, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia caratterizzata da disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa. Il Minias, così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Minias «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml Codice IP: 038793016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Minias «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice IP: 038793016.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09406

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Zymafluor 1 mg comprimé»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 176 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYMAFLUOR 1 mg comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 327 424.1 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Zymafluor «1 mg compresse» 100 compresse.

Codice IP: 038790010 (in base 10), 14ZSVU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: principio attivo sodio fluoruro 2,211 mg (pari a fluoro-ioni: 1 *mg);*

eccipienti: sorbitolo; silice colloidale anidra; ossido di ferro giallo (E 172); magnesio stearato.

Indicazioni terapeutiche: sostanza impiegata nella profilassi (prevenzione) della carie dentaria: rende lo smalto dei denti più forte, ne favorisce la remineralizzazione e riduce la produzione di acidi da parte della placca batterica.

Confezionamento secondario:

è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Zymafluor «1 mg compresse» 100 compresse.

Codice IP: 038790010.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Zymafluor «1 mg compresse» 100 compresse.

Codice IP: 038790010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09407

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Calcium Sandoz 500 mg, comprimé effervescent»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 177 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CALCIUM SANDOZ 500 mg, comprimé effervescent dalla Francia con numero di autorizzazione 301 699-3.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Calcium Sandoz «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Codice IP: 038789018 (in base 10), 14ZRWU (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: 1.132 mg di calcio lattato gluconato e 875 mg di calcio carbonato (equivalenti a 500 mg o 12,5 mmol di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro, aroma arancia (contiene: oli essenziali di arancia, maltodestrina, gomma arabica, sorbitolo (E 420), destrosio), aspartame (E 951), macrogoli 6000, sodio bicarbonato.

Indicazioni terapeutiche: Calcium-Sandoz è indicato nella prevenzione e nel trattamento della carenza di calcio, e può essere usato, insieme ad altri medicinali, per prevenire e trattare una condizione chiamata osteoporosi (assottigliamento delle ossa).

Calcium-Sandoz è anche usato, in aggiunta alla vitamina D3, per il trattamento del rachitismo (perdita della consistenza delle ossa in crescita dei bambini) e dell'osteomalacia (perdita della consistenza delle ossa degli adulti).

Confezionamento secondario:

è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1, 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Calcium Sandoz «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Codice IP: 038789018.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Calcium Sandoz «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Codice IP: 038789018.

SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09408

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Buscapina 10 mg comprimidos recubiertos»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 178 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCAPINA 10 mg comprimidos recubiertos dalla Spagna con numero di autorizzazione 62.285 CN 656750-0 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione e confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice IP: 038788016 (in base 10), 14ZQXJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg;

eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato, amido di mais, amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido palmito-stearico; rivestimento: povidone, saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E 171), macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice IP: 038788016.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Buscapina «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Codice IP: 038788016.

SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09409

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Bactobran 15 g pomada»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 179 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale BACTOBRAN 15 g pomada dalla Spagna con numero di autorizzazione 580868 CN 997585-2 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione e confezione: Bactroban «2% unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice IP: 038787014 (in base 10), 14ZPY6 (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento.

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: mupirocina 2 g;

eccipienti: macrogol 400, macrogol 3350.

Indicazioni terapeutiche: Bactroban è indicato per il trattamento topico delle piodermiti primitive e secondarie.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

Confezione: Bactroban «2% unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice IP: 038787014.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Bactroban «2% unguento» 1 tubo da 15 g.

Codice IP: 038787014.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09410

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nifluril 250 mg, gélule»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 180 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NIFLURIL 250 m gélule dalla Francia con numero di autorizzazione 307 287-9 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: Nifluril «250 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice IP: 038786012 (in base 10), 14ZNYW (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: una capsula rigida contiene:

principio attivo: acido niflumico mg 250;

eccipienti: talco; amido di mais; magnesio stearato. Composizione della capsula vuota: gelatina; titanio biossido; azorubina (E 122).

Indicazioni terapeutiche: Nifluril è indicato per attenuare l'infiammazione, il dolore e l'edema che accompagnano gli stati flogistici acuti e cronici legati ad affezioni diverse, e in particolare:

affezioni articolari: artrite reumatoide, coxartrosi, osteoartriti, spondilite reumatoide, spondilite anchilosante, artrite psoriasica, artrite gottosa acuta. - Affezioni non articolari: borsiti, tenositi, sinoviti, epicondiliti;

condizioni traumatiche: fratture, distorsioni, contusioni dei tessuti molli, ed in medicina sportiva (dolori articolari, periostite tibiale, lesioni dei tessuti molli, ecc.). - Stati infiammatori post-operatori: estrazioni dentarie ed altri procedimenti operatori odontoiatrici, interventi ostetrico-ginecologici, interventi chirurgici al naso e alla gola; affezioni ORL acute e subacute;

affezioni broncopolmonari: broncopneumopatie, pleuriti;

altre condizioni morbose: tromboflebite acuta superficiale.

Nei bambini Nifluril è indicato nel trattamento sintomatico del dolore in corso di manifestazioni infiammatorie a carico dell'apparato ORL e stomatologiche.

Confezionamento secondario:

è autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Nifluril «250 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice IP: 038786012.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Nifluril «250 mg capsule rigide» 30 capsule.

Codice IP: 038786012.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09411

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Mucothiol syrup 250 mg/5 ml»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 181 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUCOTHIOL syrup 250 mg/5 ml dalla Grecia, con numero di autorizzazione 4375703/26-02-2004, alle condizioni e con e specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione e confezione: Lisomucil «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» 1 flacone 200 ml.

Codice IP: 038385023 (in base 10), 14MFCZ (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: carbocisteina 50 mg;

eccipienti: saccarosio, p-idrossibenzoato di metile, polvere di caramello, elisir aromatico, essenza di cannella, idrossido di sodio, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: Mucolitico che aiuta a fluidificare il muco bronchiale.

Terapia sintomatica delle affezioni dell'apparato respiratorio accompagnate da tosse e catarro.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola N. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Confezione: Lisomucil «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» 1 flacone 200 ml.

Codice IP: 038385023.

Classe di rimborsabilità: «C -*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Lisomucil «750 mg/15 ml sciroppo con zucchero» 1 flacone 200 ml.

Codice IP: 038385023.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09412

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Mercilon 3×21 tablets»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 182 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MERCILON 3×21 tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 00065/0085, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964044 (in base 10), 146L8D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: desogestrel 0,150 mg ed etinilestradiolo 0,020 mg;

eccipienti: amido di patate, povidone, acido stearico, biossido di silicio colloidale, d, I-alfatocoferolo, lattosio.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. - Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964044.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: Mercilon «0,15 mg + 0,02 mg compresse» 21 compresse.

Codice IP: 037964044.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09413

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Yasmin 63 Film coated tables»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 183 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN 63 Film coated tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 00010/0571, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 20127 Samarate (Varese).

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Codice IP: 037796048 (in base 10), 141G6J (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: drospirenone mg 3.00 e etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. - Loc. Casotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Codice IP: 037796048.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/AL.

Codice IP: 037796048.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09414

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Femodette tabets»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 184 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMODETTE Tablets dal Regno Unito con numero di autorizzazione 00010/0531, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (Varese).

Denominazione e confezione: «Femodette» «0.075 mg + 0.02 compresse rivestite» 21 compresse.

Codice IP: 038797015 (in base 10), 14ZZQR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: gestodene mg 0,075, etinilestradiolo 0,02 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, polivinilpirrolidone 25.000, talco, magnesio stearato, saccarosio, polivinilpirrolidone 700.000, polietilenglicole 6.000; calcio carbonato, estere etilenglicolico dell'acido montanico (cera E).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione del concepimento.

Riconfezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese s.n.c. - Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia);

Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione «Femodette» 0.075 mg + 0.02 compresse rivestite 21 compresse.

Codice IP: 038797015.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Femodette» 0.075 mg + 0.02 compresse rivestite 21 compresse.

Codice IP: 038797015.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09415

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Noctamid 2,5 mg/ml gotas orales in solucion 20 ml»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 185 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOCTAMID 2,5 mg/ml gotas orales in solucion 20 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 63332 CN 902155.9.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml.

Codice IP: 038794018 (in base 10), 14ZWT2 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: lormetazepam 0,250 g;

eccipienti: saccarina sodica, aroma di arancio, essenza di limone, aroma di caramello, glicerolo, alcool etilico 95%, glicole propilenico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dell'insonnia caratterizzata da disturbi dell'addormentamento e della continuità del sonno, specialmente su base ansiosa. Il «Minias», così come tutti i prodotti appartenenti alla stessa classe terapeutica, è indicato soltanto quando il disturbo è grave e provoca notevole disagio al paziente.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso le officine: Mipharm S.p.A. via B. Quaranta n. 12 - 20141 Milano;

Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml.

Codice IP: 038794018.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Minias» 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone 20 ml.

Codice IP: 038794018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09416

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Flixonase 50 mcg vondy' nosnì sprej»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 186 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLIXONASE 50 mcg vodny' nosnì sprej dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 24/796/92-C.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n, 3 - 20121 Milano.

Denominazione e confezione: «Flixonase» «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice IP: 038795011 (in base 10), 14ZXS3 (in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: 100 grammi di sospensione contengono: 50 microgrammi per 100 mg (1 erogazione) di sospensione:

principio attivo: fluticasone propinato 0,050 g;

eccipienti: glucosio, cellulosa dispersibile, alcool feniletilico, benzalconio cloruro, polisorbato 80, acido cloridrico 10%, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento delle riniti allergiche stagionali e croniche, compresa la pollinosi («febbre da fieno»), e delle riniti vasomotorie.

Confezionamento secondario:

è autorizzato confezionamento secondario presso le officine Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C., via Per Origlio n. 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.A., via B. Quaranta n. 12 - 20141 (Milano);

Pharm@Idea, via del Commercio - 25039 Travagliato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Flixonase» «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice IP: 038795011.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Flixonase» «50 mcg/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Codice IP: 038795011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A09417

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Novalgin Tropfen»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 187 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale NOVALGIN Tropfen dalla Germania con numero di autorizzazione 6196457.00.02.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza n. 3 - 20121 Milano.

Confezione: «Novalgina» «500 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml.

Codice IP: 038796013 (in base 10), 14ZYRF (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: noramidopirina metansolfonato sodico 500 mg;

eccipienti: sodio fosfato, sodio fosfato monosodico, saccarina sodica, aroma agrumi, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di breve durata di:

stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori post-reumatici e post-operatori;

dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie;

stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio impacchi umidi freddi).

Confezionamento secondario:

è autorizzato confezionamento secondario presso le officine Fiege Logistics Italia S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

Depo Pack S.n.c. di Ruchti Rosa e C., via Per Origgio n. 112 - Caronno Pertusella;

Mipharm S.p.A., via B. Quaranta n.12 - 20141 (Milano);

Pharm@Idea, via del Commercio - 25039 Travagliato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Novalgina» «500 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml.

Codice IP: 038796013.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Novalgina» «500 mg/ml gocce orali soluzione» flacone 20 ml.

Codice IP: 038796013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09418

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Zovirax crema 2 gramos»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 188 del 20 novembre 2008

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOVIRAX crema 2 gramos dalla Spagna con numero di autorizzazione 58.780 CN 969659-7, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Camperio n. 9 - 20123 Milano.

Denominazione e confezione: «Zovirax» «5% crema» tubo 2 g.

Codice IP: 038784017 (in base 10), 14ZM0K (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: un grammo di crema contiene:

principio attivo: aciclovir 50 mg;

eccipienti: polossamero 407, alcool cetostearilico, sodio laurilsolfato, vaselina bianca, vaselina liquida, glicole propilenico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Zovirax» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex quali:

herpes genitale primario e recidivante;

herpes delle labbra.

Confezionamento secondario:

è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano);

CIT S.r.l., via Luigi Galvani n. 1 - 20040 Burago Molgora (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «Zovirax» «5% crema» tubo da 2 g.

Codice IP: 038784017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: «Zovirax» «5% crema» tubo da 2 g.

Codice IP: 038784017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana.

08A09419

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Mirtazapina Tiefenbacher».

Con la determinazione n. aRM - 187/2008-2801 del 18 novembre 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfred E. Tiefenbacher GmbH & CO. Kg, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: MIRTAZAPINA TIEFENBACHER;

confezione 036984540;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984538;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984526;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984514;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984502;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984490;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984488;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984476;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984464;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984452;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984449;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984437;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984425;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984413;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984401;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984399;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984387;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984375;

descrizione: «45 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984363;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 100x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984351;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984348;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984336;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984324;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984312;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984300;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984298;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984286;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984274;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984262;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984250;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984247;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984235;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984223;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984211;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984209;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984197;

descrizione: «30 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984185;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 100×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984173;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984161;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984159;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984146;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 96 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984134;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984122;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984110;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984108;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984096;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984084;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 48 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984072;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984060;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984058;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984045;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 18 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984033;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984021;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione 036984019;

descrizione: «15 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

08A09547

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-293) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.